


“Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in Abbonamento Postale – 70% – NO/Alessandria” – ANNO 70°



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

alessandriamedica

2|2020

RIVISTA MENSILE
DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI

Consiglio Direttivo

Dott. Mauro Cappelletti (Presidente)
Dott. Simone Porretto (Vice Presidente)
Dott. Antonio Giovanni Maconi (Segretario)
Dott. Giorgio Comazzi (Tesoriere)

Consiglieri

Dott. Ciro Apetino
Dott.ssa Mariaemanuela Boffa
Dott.ssa Daniela Brancalion
Dott. Riccardo Cavaliere
Dott. Enio Giuseppe Mantellini
Dott.ssa Giulia Milano
Dott. Silvio Roldi
Dott.ssa Annamaria Franca Rossi
Dott. Gian Mario Santamaria
Dott. Federico Torregiani
Dott.ssa Oria Trifoglio
Dott. Pier Angelo Arlandini
Dott. Giuseppe Giulio Gullo Vivaldi

Revisori dei Conti

Dott.ssa Gloria Pivotti (Presidente)
Dott. Aldo Alpa
Dott. Prospero Gastaldi

Revisore dei Conti supplente

Dott.ssa Simona Cavazzoli

Commissione Odontoiatri

Dott. Pier Angelo Arlandini (Presidente)
Dott.ssa Elena Duca (Segretario)
Dott. Giuseppe Giulio Gullo Vivaldi
Dott. Giovanni Iacono
Dott. Paolo Patrucco

Direzione

Ilaria Agosta

Referente ECM

Graziella Reposi

RPD (Responsabile Trattamento Dati)

Nicolò Tartaglia

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

mattino dalle ore 9 alle ore 13

pomeriggio dalle ore 14 alle ore 16

SABATO CHIUSO

Il Presidente **Dott. Mauro CAPPELLETTI**

Il Vice Presidente **Dott. Simone PORRETTO**

Il Segretario **Dott. Antonio Giovanni MACONI**

ricevono **previo appuntamento telefonico**

CONSULENZE su appuntamento telefonico

Consulenza Legale per il Consiglio

Consulenza Fiscale e Consulenza sul Lavoro

Consulenza Previdenziale-Assistenziale ENPAM

Consulenza Previdenziale-Assistenziale INPS/INPDAP

Consulenza ECM

Consulenza Assicurativa

Consulenza Medicina del Lavoro

Consulenza Medicina Legale

Consulenza Medicina Generale

Consulenza Pediatria di Base

Consulenza Medicina Ambulatoriale

Consulenza Odontoiatria

Consulenza Formazione e Rapporti con Azienda

Ospedaliera

Consulenza Medici Continuità Assistenziale,

Graduatorie e Concorsi 118

Consulenza Medici Specializzandi

Consulenza Medicina Sportiva

Consulenza Medici Ospedalieri

Consulenza, compilazione, invio Mod. 730

Consulenza pari opportunità

Consulenza investimenti bancari

- Giorgio Rosso

- Aloisia Ferraris

- Graziella Reposi

- Marino Ravera

- Graziella Reposi

- Giuseppe Giordano

- Marco Pestarino

- Riccardo Cavaliere

- Federico Torregiani

- Mauro Cappelletti

- Giorgio Comazzi

- Paolo Graziosi

- Giovanni Iacono

- Antonio Giovanni Maconi

- Paolo Antonio Barberis

- Giulia Milano

- Ettore Bacchini

- Enio Giuseppe Mantellini

- Antonello Santoro

- Aloisia Ferraris

- Alfio Scrivanti

- Oria Trifoglio

- Marco Mariani

Rivista mensile

dell'Ordine dei Medici Chirurghi

e degli Odontoiatri

della Provincia di Alessandria

fondata nel 1949

Aut. trib. AL n. 33 - Decret. 4.10.49

Litografia Viscardi - Alessandria

Direttore Responsabile

Dott. Mauro CAPPELLETTI

Direttore Editoriale

Graziella REPOSI

Redattore Capo

Antonio Giovanni MACONI

Vice Redattore

Pier Luigi PORTA

Progetto grafico

Mauro BERTA

OMCeO - Alessandria

Via Pisacane, 21

15121 Alessandria

Tel. 0131 253666

Fax 0131 52455

www.ordinemedici.al.it

omceo@ordinemedici.al.it

ordinemedicial@postacert.com

La rivista è stampata su carta patinata opaca che, ad oggi, è la carta meno costosa in assoluto. Inoltre la carta patinata Burgo utilizzata è ecologica ed ha ottenuto la certificazione FSC, organizzazione che controlla sia il problema del rimboscamento, sia la correttezza sociale del processo produttivo.

Il giornale è l'organo ufficiale dell'Ordine e pertanto siamo grati a quei Colleghi che desiderano collaborare con contributi di vario genere (culturale, informativo, sindacale, ecc.) alla sua realizzazione.

Per esigenze organizzative, le richieste di pubblicazione di testi o programmi di convegni su un determinato numero mensile devono pervenire all'Ordine al più tardi entro il giorno 15 del mese precedente.

Nel rispetto della libertà di opinione, la Direzione e la Redazione si riservano di adeguare il materiale presentato alle esigenze di spazio e di impaginazione e di non pubblicare articoli, espressioni denigratorie o polemiche non ritenute idonee al prestigio dell'Ordine. Gli spazi della rivista, previo parere favorevole della Redazione, sono a disposizione dei Colleghi che intendono trattare temi di carattere professionale e scientifico.

IL REDATTORE CAPO

Antonio Giovanni Maconi

La riproduzione di articoli pubblicati su "Alessandria Medica" e sul sito internet non necessita di preventiva autorizzazione da parte della redazione.

È indispensabile tuttavia riportare in calce agli stessi la citazione della fonte di provenienza dell'articolo ed il nome dell'autore.

03

Editoriale

La corsa alla pensione. E dopo?

04

In evidenza

Quota di iscrizione all'Ordine

06

Gli aggiornamenti ECM della FNOMCeO

Corsi FAD/ECM, FNOMCeO e ZADIG

Corso "La certificazione medica: istruzioni per l'uso"

Corso "La salute di genere"

Corso "Lettura critica dell'articolo medico scientifico"

Corso "Salute e migrazione: curare e prendersi cura"

12

Notizie dalla FNOMCeO

Legge 157/2019 - Disposizioni urgenti in materia fiscale

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - Triennio 2016-2018

Polmonite da nuovo coronavirus

16

In evidenza

Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro

ULTIME DAL CO.GE.A.P.S. - RICHIESTA ESENEZIONE CREDITI ECM PER PENSIONAMENTO

18

Previdenza ed Assistenza

La pensione di inabilità dell'ENPAM

Le prestazioni assistenziali della Long Term Care (LTC)

Certificazione Unica anno 2020 - ENPAM

Mod. CU INPS anno 2020

22

Informazioni

U.P.O. sede di Alessandria - Cesare Maltoni, un esempio per gli studenti che si avvicinano alle tematiche del rapporto tra ambiente e salute

AAA Cercasi Medico

Deposito titoli di studio presso l'Ordine

Tasso interesse legale nell'anno 2020

Anna Maria Lacerra lascia la sua attività di Responsabile del Settore Sistemi Organizzativi del SSR Piemonte

Ricordiamo



ASSISTIAMO LE PERSONE NEL TROVARE LE MIGLIORI SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER LA CURA E LA TUTELA DEI LORO PATRIMONI

Un unico interlocutore per tutti i tuoi bisogni grazie ad un'ampia gamma di prodotti e servizi

- Investimenti
- Risparmio assicurativo/finanziario
- Previdenza
- Protezione patrimoniale nel passaggio generazionale
- Servizi Bancari

OLTRE LA FINANZA

Per la cura dei patrimoni più complessi è possibile usufruire della competenza di specialisti del settore, nella massima riservatezza e professionalità:

- Servizi fiduciari
- Consulenza fiscale
- Consulenza legale
- Consulenza immobiliare

 **FIDEURAM** | Private Banker

Marco Mariani

Ufficio dei Private Banker di Alessandria

Corso Cento Cannoni, 2

Tel. 0131 258043 Cell. 334 7856475

E-mail: mmariani2@fideuram.it

<https://alfabeto.fideuram.it/marco.mariani>

Iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere il prospetto, disponibile presso gli Uffici dei Private Banker e sul sito www.fideuram.it

**CONTATTACI
PER AVERE
UN CHECK UP
FINANZIARIO
GRATUITO E PER
CONOSCERE
I SERVIZI DEDICATI
AGLI ISCRITTI
ALL'ORDINE DEI
MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI
E AI LORO FAMILIARI**

La corsa alla pensione. E dopo?


Nell'arco degli ultimi tre anni numerosi medici sono andati o si accingono ad andare in pensione.

E' la famosa "gobba pensionistica" di tutti i colleghi entrati nel SSN nel 1978. Un esercito di Colleghi in fuga da reparti ospedalieri ed ambulatori pubblici o convenzionati.

Quando un collega dice che "va in pensione" suscita domande ed interrogativi in chi ascolta.

Cosa significa "vado in pensione"? Cos'è e cosa fa un medico pensionato? Esiste una risposta univoca?

No, perchè per molti andare in pensione significa uscire dal rapporto col servizio pubblico ed iniziare un nuovo lavoro con un committente privato (Case di Cura, RSA) o in libera professione, od iniziare una nuova attività lavorativa extra medicina.



Mauro Cappelletti

Perchè un medico, in pensione dal SSN, continua a lavorare?

Di solito gli altri rispondono: è "perchè non ha saputo nel tempo trovarsi interessi ed hobby da poter coltivare". Ma forse la risposta non è così semplice ed automatica. Possono entrare in gioco in questa decisione, difficoltà od insicurezze economiche personali o per i figli. Oppure si può avere paura di fare un "salto nel vuoto", cambiando così radicalmente abitudini di vita. Può essere presente altrimenti, una scarsa abilità nel gestire un cambiamento oppure il desiderio di mantenere la propria identità di medico.

Alcuni mi dicono: continuo a lavorare "per rimanere nel giro" o per poter "continuare a contare", ritenendo molto radicata la propria figura di medico agli occhi degli altri nel proprio giro di conoscenze.

Un Collega mi raccontava che da quando era andato in pensione, non lo salutava quasi più nessuno; la sua utilità presso gli altri era scemata e quindi non veniva più gratificato delle attenzioni alle quali era abituato. Questo fenomeno accade tuttavia in tutti i settori lavorativi.

Anche mio padre mi raccontava che, dopo che aveva chiusa la sua azienda, le sue frequentazioni sociali erano state molto ridimensionate.

Altri Colleghi invece cessano completamente di lavorare per dedicarsi ad hobby o impegni familiari coi nipoti. Mi dicono: "finalmente posso fare quello che mi piace"!

Il pensionamento pone alcuni nuovi dilemmi a tutti.

Devo continuare a fare i crediti ECM?

Sì, se lavori ancora come medico, a meno che la tua attività non possa essere definita come "esercitata saltuariamente".

Devo rimanere assicurato? Sì, è opportuno stipulare una "polizza postuma" che copra retroattivamente gli ultimi dieci anni lavorativi nel SSN e stipulare una nuova polizza per le nuove attività intraprese. Per chi non esercita più come medico resta il rischio per interventi medici fatti per obblighi deontologici: soccorrere un ferito o essere chiamato ad intervenire per aiutare una persona che si sente male su un aereo. Meglio per questi eventuali casi consultarsi con il proprio assicuratore.

Rimango iscritto all'Ordine? Sicuramente sì, perchè chi si cancella dall'Ordine non può più esercitare la professione, non può compilarsi una ricetta, visitare un vicino di casa, fare una diagnosi o richiedere un esame! Sarebbe una penalizzazione troppo deprimente, anche per un pensionato a tempo pieno!

Mauro Cappelletti



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

QUOTA DI ISCRIZIONE all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Alessandria anno 2020 - scadenza 31 gennaio 2020

Ricordiamo che l'Ordine ha dato mandato alla ITALRISCOSSIONI s.r.l. di gestire e rendicontare anche il pagamento della tassa di iscrizione relativa al 2020.

LA SOCIETÀ ITALRISCOSSIONI, IN VIRTÙ DI TALE CONTRATTO, È RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ISCRITTI AL SOLO SCOPO DI GESTIRE L'ITER PER IL PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO ALL'ORDINE.

Ciò premesso, rammentiamo che il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine per l'anno 2020 scadente il 31.01.2020 e ammonta a:

- quota iscrizione ad un unico Albo € 260,00 (duecentosessantasei/00), comprensiva del contributo annuale FNOMCeO e delle spese di riscossione;
- quota iscrizione a due Albi (Medici Chirurghi ed Odontoiatri) € 496,48 (quattrocentonovantasei/48), comprensiva del contributo annuale FNOMCeO e delle spese di riscossione;
- quota iscrizione Società Tra Professionisti € 420,00 (quattrocentoventi/00), comprensiva del contributo annuale FNOMCeO e delle spese di riscossione.

Come è già noto l'art.5 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. ha da tempo introdotto l'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli Enti Pubblici non Economici come il nostro, di aderire ed utilizzare esclusivamente per la riscossione di tutte le proprie entrate il nuovo Sistema di Incasso denominato "pagoPA".

Con l'introduzione dell'art. 65 del D.lgs. 217/2017 tale obbligo è divenuto di fatto obbligatorio dal 01.01.2019 e per tale motivo il nostro Ordine si è adeguato a decorrere dall'anno 2019 ad incassare le proprie entrate con tale nuovo Sistema.

Pertanto, come lo scorso anno, ogni iscritto sta ricevendo un Avviso contenente un codice IUV di 15 cifre che identificherà la situazione e che gli consentirà di pagare dove riterrà più opportuno (SISAL, Lottomatica, Banca, Ricevitoria, Tabaccaio, Bancomat, Supermercato, con carte di credito, sul sito del nostro gestore delle entrate Italariscossioni etc) potendo preventivamente confrontare le commissioni che ognuno di questi soggetti applicherà.

Abbiamo incaricato il nostro gestore delle entrate, Italariscossioni srl, di predisporre un Call Center a disposizione degli iscritti per ogni esigenza attivo tutti i giorni feriali in orario ufficio ai n° 06/45479430 - 31.

COME PAGARE

Il nuovo sistema PagoPA prevede che le Pubbliche Amministrazioni compresi Ordini e Collegi, debbano consentire ad ogni Cittadino:

- La scelta del Prestatore di Servizio (PSP = Banche, Sportelli/Tabaccherie Sisal, Lottomatica, Poste, Società di Monetica ecc.) tramite il quale effettuare il pagamento
- L'utilizzo di più strumenti rispetto a quelli finora utilizzati conoscendone preventivamente i costi massimi

Pertanto, con il citato avviso, ogni Iscritto potrà

pagare:

1. UTILIZZANDO LO STESSO AVVISO PAGABILE PRESSO SISAL, LOTTOMATICA, BANCA, RICEVITORIA, TABACCAIO, BANCOMAT, SUPERMERCATO

Utilizzando quindi l'avviso pagabile presso le ricevitorie SISAL utilizzando il Codice QR o, nel caso la stessa ricevitoria non sia ancora provvista degli appositi lettori, richiedendo alla stessa la digitazione manuale dei seguenti dati: Codice Fiscale Ente: 80004550069, Codice Avviso: e Importo: 260,00 singolo iscritto; o 496,48 duplice iscritto; 420,00 Società Tra Professionisti.

OPPURE

2. Accedendo al sito <http://italriscossioni.it> sezione PagoPA e:

- Inserire il Codice IUV: codice identificativo personale riportato nel singolo avviso
- Selezionare la modalità di Pagamento desiderata e cliccare "Procedi"
- Cliccare SELEZIONA sulla stringa orizzontale che apparirà
- Si aprirà una pagina (WISP) nella quale saranno elencati i PSP con i quali è possibile effettuare il pagamento con a fianco le relative commissioni
- Selezionare il PSP con il quale si desidera effettuare il pagamento: da tale momento la richiesta sarà indirizzata sul sito del PSP prescelto sul quale si dovrà continuare la navigazione e l'operazione di pagamento.

RIMANE LA COMPLETA DISPONIBILITÀ DEGLI UFFICI DELL'ORDINE (0131/253666) PER QUALUNQUE CHIARIMENTO POSSA OCCORRERE.

pagoPA AVVISO DI PAGAMENTO

Oggetto del pagamento

Pagamento Quota Iscrizione Anno 2020

ENTE CREDITORE Cod. Fiscale 80004550069

Ordine Provinciale OMCEO Alessandria

Ordine Professionale

Ordine Provinciale OMCEO Alessandria

DESTINATARIO AVVISO Cod. Fiscale _____

DOTT. _____

VIA _____

15121 ALESSANDRIA

QUANTO E QUANDO PAGARE?

_____ Euro entro il 31/01/2020

Puoi pagare con una unica rata

L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o l'app che userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI

RATA UNICA entro il 31/01/2020

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario Euro

Ente Creditore **Ordine Provinciale OMCEO Alessandria**

Oggetto del pagamento **Pagamento Quota Iscrizione Anno 2020**

Codice CBILL Codice Avviso

CA3S0

Cod. Fiscale Ente Creditore

80004550069



Centro Diagnostico
Venezia
Trentasette

Dr. Giuseppe Spinoglio

Specialista in Chirurgia
Generale

- Direttore Scuola Speciale SIC di Chirurgia Robotica
- Direttore EARCS: European Academy of Robotic Colorectal Surgery
- Direttore Programma Chirurgia Robotica e Formazione
Istituto Candiolo FPO IRCCS Torino

Dr. Emilio Rapetti

Specialista in Oftalmologia

- Esame OCT

Dr.ssa Caterina Cellerino

Senologia

Specialista in Radiodiagnostica

Dr.ssa Anna Maria Costante

Specialista in Cardiologia

Dr.ssa Francesca Riboni

Specialista in Ginecologia e
Ostetricia

Dr. Ezio Capuzzo

Specialista in Ginecologia e
Ostetricia

- Diagnosi Prenatale
- Ecografia Ostetrica 3D e 4D
- Ecografia Ginecologica

Centro Diagnostico Venezia Trentasette

Via Venezia 37 · 15121 Alessandria

Tel 0131 265915 · Fax 0131 251806 · Cell 348 2686255










info@centrodiagnosticovenezia37.it · www.centrodiagnosticovenezia37.it

Direttore sanitario: Dr. E. Capuzzo

Corsi FAD/ECM FNOMCeO e ZADIG

CORSI ATTIVI E GRATUITI

Pubblichiamo la situazione dei Corsi FAD/ECM della Federazione e della Società ZADIG con le relative scadenze (INVITIAMO I COLLEGHI A VERIFICARE PERIODICAMENTE LE VARIE INFORMAZIONI IN QUANTO LE NOTIZIE PUBBLICATE DALLA FNOMCeO POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI)

	- LA CERTIFICAZIONE MEDICA: ISTRUZIONI PER L'USO on-line Il corso residenziale si è tenuto in Alessandria il 16 novembre 2019	8 crediti ECM	Valido dal 15 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 Evento n. 287068
	- LA SALUTE DI GENERE on-line	8 crediti ECM	II RIEDIZIONE Valido dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 Evento n. 286873
	- LETTURA CRITICA DELL'ARTICOLO MEDICO-SCIENTIFICO on-line Il corso residenziale si è tenuto in Alessandria il 18 ottobre 2016	5 crediti ECM	IV RIEDIZIONE Valido dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 Evento n. 286815
	- SALUTE E MIGRAZIONE: CURARE E PRENDERSI CURA on-line	12 crediti ECM	RIEDIZIONE Valido dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 Evento n. 286673
	- STEWARDSHIP ANTIBIOTICA on-line	13 crediti ECM	RIEDIZIONE Valido dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 Evento n. 286627
	- IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA on-line	12 crediti ECM	III RIEDIZIONE Valido dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 Evento n. 286831
	- NASCERE IN SICUREZZA on-line	14 crediti ECM	RIEDIZIONE Valido dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 Evento n. 286886
	- LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI SANITARI on-line	10,4 crediti ECM	Valido dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 Evento n. 286590
	- VACCINAZIONI 2020: EFFICACIA, SICUREZZA E COMUNICAZIONE on-line Il corso residenziale si è tenuto in Alessandria il 17 ottobre 2017	15,6 crediti ECM	Valido dal 15 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 Evento n. 287029

ATTESTATO CORSO FAD ONLINE

Si ricorda che per stampare gli attestati di partecipazione sia della FNOMCeO che della Società ZADIG occorre collegarsi a www.fadinmed.it, inserire ID e PIN e cliccare sul Corso. Una volta avuto accesso nell'area crediti per scaricare l'attestato basta cliccare sull'icona della stampante.

ANAAO
ASSOCIAZIONE



ASSOMED
MEDICI DIRIGENTI

NOI CI SIAMO, SEMPRE.

CAMPAGNA ISCRIZIONE 2020

FEDERICO
MEDICO CHIRURGO

Nel tempo libero
giocatore di calcio

Per tutti gli iscritti:

Assicurazione Tutela Legale GRATUITA, fino a 50.000

Assistenza fiscale GRATIS

Assistenza previdenziale GRATIS

Corsi ECM GRATUITI

Pronto avvocato GRATIS

Per i nuovi iscritti:

Polizza Rc colpa grave GRATIS per 1 anno



anaao.it



Corso Fad/ ECM in modalità on-line RIEDIZIONE

Evento ECM
N. 2603 - 287068

Obiettivo Formativo Nazionale: 17 – Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni di sistema



8 CREDITI ECM

"LA CERTIFICAZIONE MEDICA: ISTRUZIONI PER L'USO"

Inizio 15 FEBBRAIO 2020
Scadenza 31 DICEMBRE 2020

On line sulla piattaforma FADINMED dal 15 febbraio il nuovo corso di formazione a distanza gratuito "La certificazione medica: istruzioni per l'uso", messo a punto grazie al contributo dei componenti della Commissione sulla certificazione medica della FNOMCeO.

L'evento, che assegna 8 crediti ECM, è gratuito. Rimarrà attivo, salvo diverse disposizioni, fino al 31 dicembre 2020 in modalità online.

L'Ordine ha già svolto il corso in modalità residenziale in Alessandria il 16 novembre 2019.

IL CORSO IN MODALITÀ ON LINE

E' possibile prendere parte a questa iniziativa di aggiornamento gratuita che dà diritto a **8 crediti ECM** validi per il 2020 nella modalità online, collegandosi al sito della Federazione degli Ordini (www.fnomceo.it) oppure tramite il sito dell'Ordine (www.ordinemedici.al.it).

Chi ha già frequentato i precedenti corsi FAD, può utilizzare lo stesso PIN per registrarsi al Corso.

Per coloro che accedono per la prima volta ai corsi Fad della FNOMCeO è obbligatorio passare dal sito della Federazione (www.fnomceo.it), dal quale si arriverà direttamente alla scheda di registrazione sulla piattaforma tecnologica.

Chi si è registrato per l'anno in corso tramite l'accreditamento sul sito FNOMCeO può accedere ai corsi; chi si fosse registrato direttamente sulla piattaforma FadInMed dovrà invece prima farsi accreditare nel sito della Federazione.

Attenzione: Per l'accredito FNOMCeO è necessario passare dal sito della Federazione per il controllo ogni anno.

E' possibile anche collegarsi tramite il sito dell'Ordine "www.ordinemedici.al.it", cliccando sul logo "LA CERTI-

FICAZIONE MEDICA", a sinistra della home page. Compilata la scheda, si riceveranno direttamente alla propria e-mail le passwords per entrare nel programma. Da questo momento in poi si potrà accedere direttamente alla piattaforma (www.fadinmed.it).

Una volta entrati (dopo aver inserito la propria password) basta cliccare su "vai ai corsi" o direttamente su "La certificazione medica" per svolgere le proprie attività formative.

Il sistema è basato su sessioni di lavoro: qualora si rimanga inattivi per più di 20 minuti la sessione scade e si deve quindi effettuare nuovamente l'accesso con ID e PIN.

Terminato il corso si avrà la conferma del superamento direttamente dalla piattaforma.

CIASCUNO POTRÀ POI SCARICARE E STAMPARE IL PROPRIO ATTESTATO CON I RELATIVI CREDITI. L'attestazione dei crediti, una volta superato il corso, è disponibile nella "Situazione crediti" in alto a destra, appena entrati sulla piattaforma.

In caso di esito negativo si può di nuovo accedere al corso in qualunque momento senza alcun bisogno di reinscrizione.

PER LA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) NON È PIÙ POSSIBILE EFFETTUARE UN NUMERO "ILLIMITATO" DI TENTATIVI DEL TEST DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO; È STATO INFATTI STABILITO UN LIMITE MASSIMO DI RIPETIZIONI DEL TEST DI VERIFICA DI 5 POSSIBILITÀ.

CHI HA GIÀ PARTECIPATO LO SCORSO ANNO AL CORSO "LA CERTIFICAZIONE MEDICA: ISTRUZIONI PER L'USO", ED HA OTTENUTO I CREDITI ECM, NON PUÒ PIÙ ISCRIVERSI PER IL 2020.



**Corso Fad/ ECM
in modalità on-line
II RIEDIZIONE**

**Evento ECM
N. 2603 - 286873**

Obiettivo Formativo Nazionale: 18 – Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.



8 CREDITI ECM

"LA SALUTE DI GENERE"

**Inizio 01 FEBBRAIO 2020
Scadenza 31 DICEMBRE 2020**

Questo corso si inserisce in un ampio progetto della FNOMCeO sulla salute di genere e sottolinea l'impegno nel favorire una cultura e una presa in carico della persona che tenga presente le differenze di genere, non solo sotto l'aspetto anatomico-fisiologico ma anche delle differenze biologico funzionali, psicologiche sociali e culturali oltre che ovviamente alle risposte di cure.

A differenza degli altri corsi di FADINMED questo è strutturato attraverso 10 videorelazioni. L'utente, dopo aver visto ciascun video (della durata media di 20 minuti) e guardato il file con le diapositive della presentazione, dovrà cimentarsi con un questionario ECM tradizionale.

L'evento, che assegna 8 crediti ECM, è gratuito. Rimarrà attivo, salvo diverse disposizioni, fino al 31 dicembre 2020 in modalità online.

IL CORSO IN MODALITÀ ON LINE

E' possibile prendere parte a questa iniziativa di aggiornamento gratuita che dà diritto a **8 crediti ECM** validi per il 2020 nella modalità online, collegandosi al sito della Federazione degli Ordini (www.fnomceo.it) oppure tramite il sito dell'Ordine.

Chi ha già frequentato i precedenti corsi FAD, può utilizzare lo stesso PIN per registrarsi al Corso.

Per coloro che accedono per la prima volta ai corsi Fad della FNOMCeO è obbligatorio passare dal sito della Federazione (www.fnomceo.it), dal quale si arriverà direttamente alla scheda di registrazione sulla piattaforma tecnologica.

Chi si è registrato per l'anno in corso tramite l'accredito sul sito FNOMCeO può accedere ai corsi; chi si fosse registrato direttamente sulla piattaforma FadInMed dovrà invece prima farsi accreditare nel sito della Federazione.

Attenzione: Per l'accredito FNOMCeO è necessario pas-

sare dal sito della Federazione per il controllo **ogni anno.**

E' possibile anche collegarsi tramite il sito dell'Ordine "www.ordinemedici.al.it", **cliccando sul logo "SALUTE DI GENERE", a sinistra della home page.** Compilata la scheda, si riceveranno direttamente alla propria e-mail le passwords per entrare nel programma. Da questo momento in poi si potrà accedere direttamente alla piattaforma (www.fadinmed.it).

Una volta entrati (dopo aver inserito la propria password) basta cliccare su **"vai ai corsi"** o direttamente su **"Salute di Genere"** per svolgere le proprie attività formative.

Il sistema è basato su sessioni di lavoro: qualora si rimanga inattivi per più di 20 minuti la sessione scade e si deve quindi effettuare nuovamente l'accesso con ID e PIN.

Terminato il corso si avrà la conferma del superamento direttamente dalla piattaforma.

CIASCUNO POTRÀ POI SCARICARE E STAMPARE IL PROPRIO ATTESTATO CON I RELATIVI CREDITI. L'attestazione dei crediti, una volta superato il corso, è disponibile nella "Situazione crediti" in alto a destra, appena entrati sulla piattaforma.

In caso di esito negativo si può di nuovo accedere al corso in qualunque momento senza alcun bisogno di reinscrizione.

PER LA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) NON È PIÙ POSSIBILE EFFETTUARE UN NUMERO "ILLIMITATO" DI TENTATIVI DEL TEST DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO; È STATO INFATTI STABILITO UN LIMITE MASSIMO DI RIPETIZIONI DEL TEST DI VERIFICA DI 5 POSSIBILITÀ.

CHI HA GIÀ PARTECIPATO LO SCORSO ANNO AL CORSO "LA SALUTE DI GENERE", ED HA OTTENUTO I CREDITI ECM, NON PUÒ PIÙ ISCRIVERSI PER IL 2020.



Obiettivo Formativo Nazionale: 18 – Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Corso Fad/ ECM in modalità on-line IV RIEDIZIONE

**Evento ECM
N. 2603 - 286815**



5 CREDITI ECM

"LETTURA CRITICA DELL'ARTICOLO MEDICO-SCIENTIFICO"

**Inizio 01 FEBBRAIO 2020
Scadenza 31 DICEMBRE 2020**

Con questo corso FNOMCeO offre uno strumento di lavoro nuovo e originale per capire se l'articolo scientifico che si sta leggendo è attendibile, se ci sono trabocchetti, se i dati riportati sono affidabili, se il contributo di una ricerca è rilevante o meno.

L'evento, che assegna 5 crediti ECM, è gratuito. Rimarrà attivo, salvo diverse disposizioni, fino al 31 dicembre 2020 in modalità online.

L'Ordine ha già svolto il corso in modalità residenziale in Alessandria il 18 ottobre 2016.

IL CORSO IN MODALITÀ ON LINE

E' possibile prendere parte a questa iniziativa di aggiornamento gratuita che dà diritto a **5 crediti ECM** validi per il 2020 nella modalità online, collegandosi al sito della Federazione degli Ordini (www.fnomceo.it) oppure tramite il sito dell'Ordine (www.ordinemedici.al.it).

Chi ha già frequentato i precedenti corsi FAD, può utilizzare lo stesso PIN per registrarsi al Corso.

Per coloro che accedono per la prima volta ai corsi Fad della FNOMCeO è obbligatorio passare dal sito della Federazione (www.fnomceo.it), dal quale si arriverà direttamente alla scheda di registrazione sulla piattaforma tecnologica.

Chi si è registrato per l'anno in corso tramite l'accreditamento sul sito FNOMCeO può accedere ai corsi; chi si fosse registrato direttamente sulla piattaforma FadInMed dovrà invece farsi accreditare nel sito della Federazione.

Attenzione: Per l'accredito FNOMCeO è necessario passare dal sito della Federazione per il controllo ogni anno.

E' possibile anche collegarsi tramite il sito dell'Ordine "www.ordinemedici.al.it", cliccando sul logo "Lettura critica dell'articolo medico-scientifico", a sinistra della

home page. Compilata la scheda, si riceveranno direttamente alla propria e-mail le password per entrare nel programma. Da questo momento in poi si potrà accedere direttamente alla piattaforma (www.fadinmed.it).

Una volta entrati (dopo aver inserito la propria password) basta cliccare su "vai ai corsi" o direttamente su "Lettura critica dell'articolo medico-scientifico", per svolgere le proprie attività formative.

Il sistema è basato su sessioni di lavoro: qualora si rimanga inattivi per più di 20 minuti la sessione scade e si deve quindi effettuare nuovamente l'accesso con ID e PIN.

Terminato il corso si avrà la conferma del superamento direttamente dalla piattaforma.

CIASCUNO POTRÀ POI SCARICARE E STAMPARE IL PROPRIO ATTESTATO CON I RELATIVI CREDITI. L'attestazione dei crediti, una volta superato il corso, è disponibile nella "Situazione crediti" in alto a destra, appena entrati sulla piattaforma.

In caso di esito negativo si può di nuovo accedere al corso in qualunque momento senza alcun bisogno di reinscrizione.

PER LA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) NON È PIÙ POSSIBILE EFFETTUARE UN NUMERO "ILLIMITATO" DI TENTATIVI DEL TEST DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO; È STATO INFATTI STABILITO UN LIMITE MASSIMO DI RIPETIZIONI DEL TEST DI VERIFICA DI 5 POSSIBILITÀ.

CHI HA GIÀ PARTECIPATO GLI SCORSI ANNI AL CORSO "LETTURA CRITICA DELL'ARTICOLO MEDICO-SCIENTIFICO", ED HA OTTENUTO I CREDITI ECM, NON PUÒ PIÙ ISCRIVERSI PER IL 2020.



Obiettivo Formativo Nazionale: 15 -Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell'attività sanitaria, medicina relativa alle popolazioni migranti

**Corso Fad/ ECM
in modalità on-line
RIEDIZIONE**

**Evento ECM
N. 2603 - 286673**



12 CREDITI ECM

**"SALUTE E MIGRAZIONE:
CURARE E PRENDERSI CURA"**

**Inizio 01 FEBBRAIO 2020
Scadenza 31 DICEMBRE 2020**

La piattaforma FADINMED propone il corso di formazione "Salute e migrazione: curare e prendersi cura", realizzato dalla FNOMCeO in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per la salute (OIS).

L'evento, che assegna 12 crediti ECM, è gratuito. Rimarrà attivo, salvo diverse disposizioni, fino al 31 dicembre 2020 in modalità online .

IL CORSO IN MODALITA' ON LINE

E' possibile prendere parte a questa iniziativa di aggiornamento gratuita che dà diritto a **12 crediti ECM** validi per il 2020 nella modalità online, collegandosi al sito della Federazione degli Ordini (www.fnomceo.it) oppure tramite il sito dell'Ordine.

Chi ha già frequentato i precedenti corsi FAD, può utilizzare lo stesso PIN per registrarsi al Corso.

Per coloro che accedono per la prima volta ai corsi Fad della FNOMCeO è obbligatorio passare dal sito della Federazione (www.fnomceo.it), dal quale si arriverà direttamente alla scheda di registrazione sulla piattaforma tecnologica.

Chi si è registrato per l'anno in corso tramite l'accreditamento sul sito FNOMCeO può accedere ai corsi; chi si fosse registrato direttamente sulla piattaforma FadInMed dovrà invece prima farsi accreditare nel sito della Federazione.

Attenzione: Per l'accredito FNOMCeO è necessario passare dal sito della Federazione per il controllo ogni anno.

E' possibile anche collegarsi tramite il sito dell'Ordine "www.ordinemedici.al.it", cliccando sul logo "SALUTE E MIGRAZIONE", a sinistra della home page. Compilata

la scheda, si riceveranno direttamente alla propria e-mail le password per entrare nel programma. Da questo momento in poi si potrà accedere direttamente alla piattaforma (www.fadinmed.it).

Una volta entrati (dopo aver inserito la propria password) basta cliccare su "vai ai corsi" o direttamente su "Salute e Migrazione" per svolgere le proprie attività formative.

Il sistema è basato su sessioni di lavoro: qualora si rimanga inattivi per più di 20 minuti la sessione scade e si deve quindi effettuare nuovamente l'accesso con ID e PIN.

Terminato il corso si avrà la conferma del superamento direttamente dalla piattaforma.

CIASCUNO POTRÀ POI SCARICARE E STAMPARE IL PROPRIO ATTESTATO CON I RELATIVI CREDITI. L'attestazione dei crediti, una volta superato il corso, è disponibile nella "Situazione crediti" in alto a destra, appena entrati sulla piattaforma.

In caso di esito negativo si può di nuovo accedere al corso in qualunque momento senza alcun bisogno di reinscrizione.

PER LA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) NON È PIÙ POSSIBILE EFFETTUARE UN NUMERO "ILLIMITATO" DI TENTATIVI DEL TEST DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO; È STATO INFATTI STABILITO UN LIMITE MASSIMO DI RIPETIZIONI DEL TEST DI VERIFICA DI 5 POSSIBILITÀ.

CHI HA GIÀ PARTECIPATO GLI SCORSI ANNI AL CORSO "SALUTE E MIGRAZIONE: CURARE E PRENDERSI CURA", ED HA OTTENUTO I CREDITI ECM, NON PUÒ PIÙ ISCRIVERSI PER IL 2020

Legge 19 dicembre 2019, n. 157 Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 26-10-2019, n. 124, con disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Sulla G.U. n. 301 del 24-12-2019 è stata pubblicata la legge 157/19.12.2019

La FNOMCeO ha inviato l'analisi dettagliata su alcune disposizioni di particolare interesse per la professione medica e odontoiatrica e per gli Ordini professionali svolta dal Servizio studi del Senato.

Art. 15 (Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria)

L'art. 15 estende al periodo d'imposta 2020 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, già previsto dalla normativa vigente per il periodo d'imposta 2019 nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Si stabilisce inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS adempiono all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS.

Più in dettaglio, il comma 1 estende al 2020 la disciplina transitoria che esonera dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che inviano i dati al Sistema TS (ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata) nonché i soggetti che pur non tenuti all'invio dei dati al Sistema TS emettono fatture comunque relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Con riferimento all'esonero per il periodo d'imposta 2019 dall'obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, si ricorda che l'articolo 10-bis del D.L. n. 119 del 2018, così come modificato dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 53, L. 145 del 2018), prevede che i **soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS** (vale a dire le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, **nonché gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri**) **non possono emettere fatture elettroniche, per l'erogazione delle loro prestazioni**, in quanto, in base al disposto del comma 3, articolo 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015, per le stesse già avviene, nel ri-

spetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (compresi quelli relativi ai pagamenti con carta di debito e di credito).

Il citato comma 53 della legge di bilancio stabilisce inoltre che i dati trasmessi al Sistema TS possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni ed esclusivamente per garantire l'applicazione delle norme in materia tributaria e doganale ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva.

Si ricorda inoltre che l'articolo 9-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, al comma 2, amplia l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica - per il periodo d'imposta 2019 - previsto dal richiamato decreto legge 119 del 2018 per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, estendendolo, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (sono esclusi da tale obbligo, a titolo esemplificativo, podologi, fisioterapisti, logopedisti).

L'Agenzia delle entrate nella Circolare 14/E-Chiariamenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica (17 giugno 2019) ha chiarito che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS devono continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo – ovvero in formato elettronico senza utilizzare lo Sdl come canale di invio – e a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al suddetto sistema. Anche i soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata devono continuare ad emettere le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo ovvero in formato elettronico con trasmissione attraverso canali diversi dallo Sdl.

Inoltre nel caso di fatture miste contenenti sia

spese sanitarie sia voci di spesa non sanitarie, occorre distinguere due ipotesi: 1) se non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l'intera spesa va trasmessa al Sistema TS con la tipologia "altre spese" (codice AA); 2) se, invece, dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS con le seguenti modalità: - i dati relativi alla spesa sanitaria vanno inviati e classificati secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS; - i dati relativi alle spese non sanitarie vanno comunicati con il codice AA "altre spese".

Il comma 2 dell'articolo in commento, inoltre, aggiunge una disposizione al comma 6-quater, articolo 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015, già modificato dal comma 54, articolo 1, della citata legge di bilancio per il 2019. Mediante la novella in esame, a decorrere dal 1° luglio 2020, viene tramutato in obbligo in via esclusiva l'attuale facoltà data ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS di poter assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri ai fini IVA (obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del DPR n. 633 del 1972) mediante l'invio dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS.

La norma specifica che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Art. 45 (Disposizioni in materia di salute)

Art. 45, comma 1 (Proroga al 31 dicembre 2019 del termine per la stipula del nuovo Patto per la Salute)

L'art. 45 dispone la proroga (dal 31 marzo) al 31 dicembre 2019 del termine per la sottoscrizione del nuovo Patto per la Salute 2019-2021.

Il Patto per la Salute 2019-2021, in base al comma 515, art. 1, della legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) avrebbe dovuto essere stipulato, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e province autonome, mediante il raggiungimento di un'intesa entro il 31 marzo 2019, pena il mancato accesso delle regioni agli incrementi stabiliti per il livello di finanziamento del SSN per gli anni 2020 e 2021, rispettivamente pari a 2.000 ed a 1.500 milioni di euro. Tale livello di finanziamento per il 2019 ammonta a 114.439 milioni di euro.

Si ricorda che le misure di programmazione di cui al comma 515, volte a migliorare la qualità dei servizi sanitari erogati mantenendo l'efficienza del sistema, devono riguardare, in particolare:

a) la revisione del sistema di partecipazione alla

spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure;

b) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa;

c) la valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale e dei riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ivi comprendendo l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale;

d) l'implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale che consentano di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell'ambito del Sistema tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico;

e) la promozione della ricerca in ambito sanitario;

f) il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati che siano preventivamente sottoposti a controlli di esiti e di valutazione con sistema di indicatori oggettivi e misurabili;

g) la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.

Art. 45, commi 1-bis-1-quater (Modifiche in tema di fabbisogno del personale sanitario, di volumi di acquisto di prestazioni da soggetti privati e di requisiti dei direttori sanitari ed amministrativi)

L'art. 45, al comma 1-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, dispone modifiche alla recente revisione della disciplina sui limiti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, aumentando tali limiti, nel triennio 2019-2021, dal 5 al 10% in ciascun anno sulla base dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Un ulteriore incremento del 5% può essere previsto per ogni singola regione sulla base di una specifica valutazione di ulteriori fabbisogni di personale.

Il comma 1-ter, introdotto dalla Camera, inoltre, stabilisce che, dal 2020, per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, i volumi di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati siano rideterminati tutti nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, purché sia rispettato l'equilibrio economicofinanziario sanitario della regione interessata.

Il comma 1-quater, introdotto anch'esso dalla Ca-

mera, con una modifica al comma 7 dell'articolo 3 del D.Lgs n. 502/1992, disciplinante i requisiti necessari per la nomina a direttore sanitario ed a direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali, dispone che il requisito del mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età debba sussistere soltanto all'atto del conferimento dell'incarico.

Il comma 1-bis, lett. a) aumenta, esclusivamente per il triennio 2019-2021, dal 5 al 10 per cento l'incremento del fabbisogno del personale sanitario, in termini di spesa, stabilito dall'art. 11, comma 1, del DL. 35/2019 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito dalla legge 60/2019, a regime dal 2019, applicando, per ogni regione, un incremento annuo rispetto al valore della spesa sostenuta nel 2018 ovvero, se superiore, rispetto al valore massimo che sarebbe stato consentito nel medesimo 2018 in base alla previgente normativa. Inoltre, se in tale triennio dovessero emergere, nella singola regione, **oggettivi ulteriori fabbisogni di personale** rispetto alle facoltà assunzionali consentite (fabbisogni congiuntamente valutati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA), alla medesima regione può essere concesso un **ulteriore aumento del 5%** parametrato all'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario della regione interessata.

La **lett. b) del comma 1-bis**, conseguentemente, modifica il riferimento testuale alla percentuale originariamente indicata (il solo 5%) contenuto nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 del richiamato DL. 35/2019, indicando più incrementi di spesa possibili. **Rimane ferma la disposizione in base alla quale, dall'anno 2021, gli incrementi sono subordinati all'adozione di una specifica metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale, anche in considerazione del fatto che le necessarie risorse derivano dall'incremento del Fondo sanitario nazionale stabilito dalla legge di bilancio 2019, subordinatamente all'approvazione del nuovo Patto per la salute 2019-2021.** Infatti, tale Patto dovrà definire, tra l'altro, la valutazione del fabbisogno di personale del SSN anche sulla base delle norme sugli standard quali-quantitativi dell'assistenza ospedaliera.

Si ricorda che i limiti relativi ai fabbisogni di spesa del personale non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, qualora provvedano al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (rientrano in tale fattispecie tutti gli enti territoriali suddetti, ad eccezione della Regione Sicilia).

Il comma 1-ter stabilisce un unico parametro, a decorrere dal 2020, per il calcolo dei limiti di spesa re-

lativi ai contratti e agli accordi per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati rispetto all'assistenza specialistica ambulatoriale ed ospedaliera. Tali limiti dovranno essere rideterminati tutti nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, senza ulteriori riduzioni, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario della regione interessata.

In proposito, la norma di *spending review* richiamata, vale a dire l'articolo 15, comma 14, primo periodo del DL. 95/2012 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*), convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012, aveva, infatti, previsto che ai predetti acquisti si deve applicare una riduzione dei volumi di acquisto per regione tale da ridurre, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, la spesa complessiva annua dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014.

Il comma 1-quater, con una modifica al comma 7 dell'articolo 3 del D.Lgs n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), disciplinante i requisiti necessari per la nomina a direttore sanitario ed a direttore amministrativo degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, dispone che il requisito del mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età debba sussistere soltanto all'atto del conferimento dell'incarico.

Il citato comma 7, nella vigente formulazione, prevede, tra l'altro, che il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale.

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Roma, 31 dicembre 2019

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità Triennio 2016-2018.

Sulla G.U. n. 22 del 28-1-2020 S.O. n. 6 - è stato pubblicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - Triennio 2016-2018.

L'ARAN ha chiarito che: "Il nuovo testo contrattuale regola in modo esaustivo i principali istituti contrattuali, molti dei quali adeguati ai numerosi interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni. In particolare, è stata riformulata in modo completo la parte che riguarda le relazioni sindacali, anche partecipative, con una regolazione semplificata ed unitaria della materia. Si è proceduto anche all'attualizzazione ed alla riscrittura, in armonia con le nuove norme di legge, delle disposizioni concernenti la responsabilità disciplinare.

Sono state, infine, ampliate ed innovate alcune tutele, ad esempio quelle concernenti le gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, le misure in favore delle donne vittime di violenza, le ferie e i riposi solidali per i dirigenti che debbano assistere figli minori bisognosi di cure.

Il contratto si qualifica anche per l'attenzione riservata alla specialità di questa dirigenza, manifestatasi in modo più evidente nel nuovo sistema degli incarichi, volto a valorizzare la carriera dirigenziale,

anche professionale, e nel relativo sistema di verifica e valutazione.

Sotto il profilo economico, il contratto riconosce incrementi a regime del 3,48%, corrispondenti ad un beneficio medio complessivo di poco più di 190 Euro/mese, distribuito in modo equilibrato per la rivalutazione della parte fissa della retribuzione e delle risorse utilizzate in sede locale per la remunerazione delle condizioni di lavoro, dei risultati raggiunti e degli incarichi dirigenziali. In tale ambito, è stata operata una rivalutazione degli stipendi tabellari a regime di 125 Euro mese per tredici mensilità a cui si aggiungono gli ulteriori incrementi che hanno interessato la parte accessoria del salario, con una particolare attenzione agli istituti retributivi più direttamente correlati alla erogazione dei servizi (guardie mediche e retribuzione di risultato). In attuazione del mandato negoziale ricevuto, il contratto realizza, infine, una ridefinizione strutturale del sistema dei fondi riducendoli a tre e semplificandone le modalità di costituzione ed utilizzo".

Roma, 29 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Il contratto è stato pubblicato sul sito dell'Ordine www.ordinemedici.al.it nella sezione "Leggi, norme, contratti, convenzioni".

Polmonite da nuovo coronavirus

In riferimento alla delicata vicenda concernente la diffusione della polmonite da nuovo coronavirus (2019 -nCoV) in Cina, il Ministero della Salute ha trasmesso una circolare diretta a tutte le Autorità interessate, fra cui anche questa Federazione.

Si chiede, pertanto, agli Ordini in indirizzo di dare ampia e urgente diffusione agli iscritti delle indicazioni ministeriali di prevenzione della suddetta patologia.

Roma, 23.01.2020

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

SUL SITO DELL'ORDINE www.ordinemedici.al.it NELLA HOME PAGE È RIPORTATA LA CIRCOLARE E LA SCHEDA



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Interpello n. 7/ 2019

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(articolo 12 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni: “Medico Competente della Polizia di Stato – Distanza dai luoghi di lavoro assegnati. Medico competente della Polizia di Stato – Iscrizione nella sezione d – bis dell’elenco dei medici competenti del Ministero della salute e aggiornamento”.

Seduta della Commissione del 24 ottobre 2019.

La Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (CON-SAP) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla legittimità della riconferma di nomina di un medico competente della Polizia di Stato che, pur essendo stato trasferito in altra Regione, continui ad esercitare la sua funzione a distanza dal luogo di destinazione, tenuto conto che nella provincia nella quale è stato nominato medico competente vi sono altri medici della Polizia di Stato che svolgono analogo incarico.

La citata Confederazione rappresenta, altresì, che “nella pagina del Ministero della Salute dedicata alla ricerca dei medici competenti[...] autorizzati a svolgere tale mansione, sono presenti due sezioni: la prima è riservata alla ricerca dei medici competenti autorizzati e che hanno sostenuto l’apposito esame e, la seconda, è la sezione dedicata ai medici delle Forze Armate e Forze di Polizia ai sensi dell’art. 38 co.1 lett. d – bis del D.L.gs. nr.81/08 ss.mm.ii.. I medici delle FF.AA. e delle FF.PP., per poter essere inseriti nella predetta sezione loro riservata, devono obbligatoriamente presentare al Ministero della Salute la prevista autodichiarazione[...].”

Tanto premesso la CONSAP chiede, a questa Commissione “se i Medici della Polizia di Stato, per poter iniziare ad operare in qualità di medici competenti ai sensi della predetta lettera d – bis, hanno l’obbligo di inviare al Ministero della Salute l’autodichiarazione di cui sopra” e “se i medici della Polizia di Stato, qualora iscritti nell’apposita sezione di cui alla lettera d-bis, per poter continuare nel

compito di medico competente per i lavoratori interni, debbano effettuare il previsto aggiornamento professionale e acquisire i previsti crediti formativi ECM come indicato nella circolare del Ministero della salute del 1/6/2017 ed inviare allo stesso la prevista autocertificazione [...]”.

Al riguardo premesso che:

- l’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, rubricato “Interpello”, al comma 1, prevede che i soggetti legittimati ivi indicati possono inoltrare “...alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, [...], quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro”;

- l’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lett. n) sancisce che il medico competente “comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali [...]”;

- l’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, rubricato “Titoli e requisiti del medico competente”, al comma 1, lettera d-bis), stabilisce che per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: “con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni”;

- l’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni statuisce che “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni [...]”;

- il citato articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni dispone che “i medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”;

- la circolare del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri n. 17041 del 1.06.2017, avente come oggetto “*Elenco medici competenti: chiarimenti e procedure*”, alla lettera a), stabilisce che “[...] ai fini dello svolgimento dell’attività rilevano esclusivamente le previsioni contenute al comma 1 e 3 dell’art. 38 dello stesso decreto, che

disciplinano le condizioni abilitanti per poter svolgere la funzione.

Pertanto per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell’aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco, stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso elenco [...]”

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a “*quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro*”, non potendo, quindi, pronunciarsi sulla legittimità di una specifica nomina per l’effettuazione delle funzioni di medico competente.

Per quanto concerne, invece, il quesito inerente all’ob-

bligo dei medici della Polizia di Stato, di inviare al Ministero della Salute l’autodichiarazione relativa al possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, per poter iniziare ad operare in qualità di medici competenti ai sensi del citato articolo 38 lettera d – bis), la Commissione ritiene che, conformemente ai chiarimenti già forniti dal Ministero della Salute e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con la circolare n. 17041 del 1.06.2017 richiamata in premessa, “*ai fini dello svolgimento dell’attività rilevano esclusivamente le previsioni contenute al comma 1 e 3 dell’art. 38 dello stesso decreto, che disciplinano le condizioni abilitanti per poter svolgere la funzione.*

Infine, in linea con quanto già esplicitato nella sopra citata circolare, questa Commissione sulla base di un’interpretazione letterale del richiamato articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, ritiene che tale norma si riferisca in maniera generalizzata a tutti coloro che svolgono le funzioni di medico competente, non evincendosi alcuna esenzione, per i medici competenti della Polizia di Stato, dal partecipare al programma di educazione continua in medicina.

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci

Ultime dal Co.Ge.A.P.S.

Richiesta esenzione crediti ECM per pensionamento

In merito al vostro quesito, con la presente confermiamo che, a seguito dell’entrata in vigore dal 01/01/2019 del Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario, è prevista l’esenzione per i professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività.

Ad oggi, stiamo provvedendo ad aggiornare il portale Co.Ge.A.P.S. per consentire anche l’invio di richieste, da parte dei professionisti sanitari, in linea con la nuova normativa. E’ stata infatti già rilasciata tutta la sezione relativa ai Crediti Formativi Individuali e stiamo continuando con tutti gli aggiornamenti utili.

Vi chiediamo pertanto di invitare gli iscritti ad attendere che l’interfaccia utente venga modificata, allora potranno avanzare richieste di esenzione senza limitazione.

In ultimo, segnaliamo che non sono stati fissati parametri ufficiali per l’esercizio saltuario per l’ottenimento dell’esenzione indicata.

È stato inserito questo termine di quiescenza per quei professionisti che magari hanno un residuo di attività minimo (fanno una ricetta ogni tanto, sostituiscono un collega, ecc), ma non è stato definito in maniera stringente.

La pensione di inabilità dell'ENPAM

La pensione di inabilità dell'ENPAM sulla "Quota A" e sull'eventuale "Quota B", (per coloro che esercitano la libera professione), oppure sui Fondi speciali (per coloro che sono convenzionati con il SSN), spetta ai Medici ed agli Odontoiatri che, a causa di un infortunio o di una malattia, sono diventati invalidi in modo assoluto e permanente all'esercizio della professione medica o odontoiatrica prima di aver compiuto l'età per la pensione di vecchiaia.

Hanno diritto a questa pensione gli iscritti che:

- Sono stati riconosciuti invalidi in modo assoluto e permanente all'esercizio della professione medica/odontoiatrica;
- Non hanno compiuto l'età per la pensione di vecchiaia;
- Sono ovviamente iscritti all'ENPAM.

Per la pensione di inabilità assoluta e permanente non è previsto, come dicevo, un requisito minimo di anzianità contributiva. L'ENPAM, una volta concesso l'assegno, integra l'anzianità contributiva dell'iscritto con gli anni che mancano per arrivare all'età pensionabile, fino ad un massimo di 10 anni.

La pensione di inabilità "Quota B" spetta all'iscritto che possa far valere almeno un anno di contribuzione alla Gestione "B" nel triennio antecedente la decorrenza della pensione.

In ogni caso l'iscritto può contare su un'entrata minima di circa 15.000,00 euro all'anno. Se è titolare di altre pensioni a carico di altri enti obbligatori e la somma dei vari assegni è inferiore a 15.000,00 euro, l'ENPAM versa la differenza; **se è superiore l'iscritto non ha diritto** a tale incremento.

Lo stato di inabilità deve essere accertato dalla **Commissione Medica Provinciale ENPAM dell'Ordine** a cui il medico/odontoiatra è iscritto. **Non sono ammessi** altri verbali di visita (per esempio della Commissione Medica dell'Inps o del Ministero della Difesa, ecc.).

La cessazione dell'attività professionale (in convenzione/accreditamento, libera professione) sarà richiesta dall'ENPAM solo dopo che lo stato di invalidità sia stato riconosciuto.

L'ENPAM può verificare periodicamente che la condizione di invalidità permanga nel tempo.

ISCRITTI ALLA QUOTA B – LIBERI PROFESSIONISTI

L'incremento di 10 anni di anzianità erogato all'iscritto dall'ENPAM scatta per gli iscritti che hanno versato i contributi alla Gestione Quota B per almeno un anno nei tre anni che precedono la decorrenza della pensione di invalidità. Se gli anni coperti da contribuzione sulla Quota B sono meno di cinque, si ha diritto ad un aumento che corrisponde all'anzianità effettivamente maturata, e cioè l'ENPAM aumenta l'anzianità contributiva dell'iscritto di tanti anni quanti sono gli anni in cui ha versato i contributi.

Per esempio:

Anzianità maturata	Aumento Enpam	Anzianità totale
3 anni	3 anni	6 anni

E' possibile inoltrare la domanda di inabilità soltanto tramite l'Ordine in quanto è l'Ordine che istruisce la pratica per la domanda, dando mandato infine alla Commissione Medica Prov.le ENPAM che provvede all'accertamento dello stato di inabilità del richiedente.

In caso di decesso dell'iscritto nei cui confronti siano state accertate tutte le condizioni per il diritto alla pensione di inabilità, i ratei di pensione maturati e non riscossi competono al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli. In assenza dei soggetti sopra indicati la prestazione è devoluta a favore degli eredi secondo le norme vigenti in materia di successione.

Ai titolari di trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente a carico delle Gestioni previdenziali dell'ENPAM aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998 viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo, come dicevo, di circa 15.000,00 euro. Tale limite minimo viene annualmente indicizzato, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM, nella misura del 100% dell'incremento percentuale elaborato dall'Istituto



Graziella Reposi

Centrale di Statistica. Tale delibera dovrà essere approvata dai Ministeri vigilanti.

Ai fini della determinazione dell'eventuale incremento erogabile a ciascun avente diritto, viene calcolata la pensione di inabilità assoluta e permanente in base alle norme previste in materia dai vigenti Regolamenti dei Fondi dell'ENPAM cui egli è iscritto. Si tiene inoltre conto degli ulteriori trattamenti eventualmente liquidati a qualsiasi titolo dall'ENPAM e/o da altre gestioni previdenziali obbligatorie. Se la somma di tali pensioni risulta inferiore all'importo di cui sopra, l'ENPAM provvede ad erogare la differenza.

Le prestazioni assistenziali della Long Term Care (LTC)

Graziella Reposi

A DECORRERE DAL 1° AGOSTO 2016 L'ENPAM HA ASSICURATO AI PROPRI ISCRITTI ATTIVI ED AI PENSIONATI CHE ALL'EPOCA AVEVANO UN'ETÀ INFERIORE A 70 ANNI UNA COPERTURA ASSISTENZIALE DI LUNGO PERIODO TRAMITE L'EMAPI (ENTE DI MUTUA ASSISTENZA PER I PROFESSIONISTI ITALIANI) CHE GARANTISCE UNA RENDITA VITALIZIA IN CASO DI PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA.

Nella polizza LTC è considerato in stato di non autosufficienza l'assicurato che, a causa di una malattia o di infortunio si trovi per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni continuativi, in uno stato tale – presumibilmente in modo permanente – da aver necessità dell'assistenza di un'altra persona per essere aiutato nello svolgimento di almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living – ADL):

- Lavarsi
- Vestirsi, svestirsi
- Nutrirsi
- Andare in bagno

- Mobilità
- Spostarsi

Entità della prestazione assistenziale

La rendita prevista è di € 1.035,00 mensili non indicizzata e la stessa, essendo percepita in caso di perdita dell'autosufficienza, è esente dall'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).

La copertura di durata triennale è decorsa dalle ore 24:00 del 31 luglio 2016 e tutti i medici già assicurati allora con la polizza LTC rimangono in copertura negli anni successivi indipendentemente dall'età e dall'attività lavorativa.

E' possibile verificare la copertura LTC-EMAPI accedendo alla propria area riservata nel sito ENPAM.

E' anche possibile, su base volontaria, per ogni iscritto incrementare la copertura base, a titolo individuale e volontario, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Non possono essere accolte le richieste presentate dai pensionati non contribuenti riferite a perdita dell'autosufficienza verificatesi nel periodo **1° agosto 2016 - 28 febbraio 2017**.

Sono disponibile per informazioni, ma gli Uffici di riferimento a cui rivolgersi per le pratiche sono i seguenti:



Ente di Mutua Assistenza
per i Professionisti Italiani

Tel. 06/44250196 - 848 88 11 66 - Fax 06/44252624 - info@emapi.it

NUMERI UTILI

Per informazioni su adesioni, tipologie di coperture, versamenti e contributi è possibile telefonare dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 16,30 al numero verde **06.44.25.01.96** per il distretto di Roma e per i cellulari.

MODULISTICA

La modulistica da compilare per la richiesta di LTC è reperibile nella sezione del sito Modulistica e Istruzioni alla pagina "Richiesta apertura sinistri LTC".

Il fascicolo di richiesta di apertura del sinistro dovrà contenere una relazione del Medico curante o del Medico ospedaliero che descrive lo stato di salute e di non autosufficienza dell'Assicurato e la data della sua sopravvenienza. Dovrà inoltre precisare l'origine (ad esempio: incidentale o patologica) dell'affezione o delle affezioni.

Sia la *Relazione medica sullo stato di non autosufficienza presumibilmente permanente* (Modello 1) che la *Relazione medica sulle attività ordinarie della vita quotidiana* (Modello 2) devono essere redatte a cura del Medico ospedaliero o Medico curante, che dovranno essere corredate, unitamente al resto della modulistica, da copia di tutta la documentazione sanitaria menzionata nella relazione al fine del riconoscimento dello stato di non autosufficienza.

TEMPISTICHE

La Compagnia di assicurazione si impegna a dare riscontro all'Assicurato in merito al riconoscimento o meno della non autosufficienza entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta e della relativa documentazione medica esaustiva.

Nei casi in cui l'assicurato non risulti in stato di non autosufficienza/LTC, la Compagnia di assicurazione comunicherà l'esito negativo dell'istruttoria specificandone i motivi, come da valutazione del medico incaricato dalla Compagnia stessa, ed indicando l'eventuale rivedibilità qualora venga prodotta ulteriore documentazione o mutino le condizioni dell'iscritto.

Certificazione Unica anno 2020 – ENPAM

Graziella Reposi

La Certificazione Unica è il documento rilasciato dall'ENPAM per attestare i redditi corrisposti nell'anno agli iscritti ed ai loro familiari.

TIPI DI REDDITO CONTENUTI NELLA CERTIFICAZIONE

I redditi attestati nella Certificazione unica sono:

- Pensione
- Indennità di maternità (adozione/affidamento/aborto, gravidanza a rischio)
- Indennità per inabilità temporanea
- Compensi per la partecipazione a commissioni medico legali dell'ENPAM
- Somme liquidate per pignoramento presso terzi
- Eventuali somme versate ai familiari dell'iscritto deceduto (nel caso fossero dovute all'iscritto)
- Indennità previdenziali percepite per la cessazione dell'attività professionale
- Sussidi soggetti a tassazione

COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE UNICA

Coloro che sono registrati presso l'Area Riservata dell'ENPAM possono stampare il documento direttamente dalla propria area riservata dell'ENPAM (www.enpam.it).

Una volta entrati nell'Area occorre cliccare sulla sezione "Servizi per gli iscritti" e selezionare poi la voce "Certificazioni fiscali", quindi cliccare su "Certificazione Unica".

Qualora le credenziali per accedere all'area riservata fossero andate perse è possibile recuperarle seguendo le istruzioni pubblicate nell'area riservata.

CHI NON FOSSE REGISTRATO AL SITO PUO' UTILIZZARE ALTRE MODALITA'

1. Può chiedere un duplicato per telefono al numero 06 4829 4829 (tasto 2). L'interessato dovrà fornire all'operatore che risponde il proprio numero di codice ENPAM.
2. In alternativa è possibile scrivere una email a duplicati.cu@enpam.it; allegando una copia del documento di identità.
3. Presso il nostro Ordine è disponibile il Servizio ENPAM, delegata dall'Ente Graziella Reposi. È possibile compilare il modulo presso la sede per la richiesta del rilascio del CU. Il servizio è completamente gratuito, ma può avere anche tempi di attesa di 7-15 giorni. Quando il CU sarà pronto la Segreteria dell'Ordine, secondo le indicazioni dell'interessato, provvederà a spedirlo per le vie postali o email oppure telefonerà per il ritiro.

E' CONSIGLIABILE PER TUTTE LE MODALITÀ DI RICHIESTA NON ATTENDERE GLI ULTIMI GIORNI PER LA PRESENTAZIONE AI CAF ED AI COMMERCIALISTI DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA DENUNCIA DEI REDDITI, FRA CUI APPUNTO IL MOD. CU.

Modello CU INPS

Graziella Reposi

La Certificazione Unica è il documento con il quale l'INPS certifica alle persone titolari delle prestazioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali e a sostegno del reddito gli emolumenti corrisposti nell'anno d'imposta precedente.

La Certificazione Unica può essere richiesta da **tutti i cittadini che hanno percepito dall'INPS** redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di pensione, redditi di lavoro autonomo, redditi di provvigioni e redditi di altra natura.

In presenza di **due o più prestazioni erogate dall'INPS** viene elaborato un **unico modello** che certifica tutti i redditi sopra indicati corrisposti nell'anno precedente.

Il CU INPS non viene più inviato a casa per posta ma deve essere scaricato per via telematica utilizzando i servizi online INPS oppure può essere richiesto a pagamento l'invio a casa, solo su richiesta del pensionato.

Per i cittadini in possesso di PEC già comunicata all'Istituto, il CU viene spedito all'indirizzo elettronico certificato.

La scadenza per la consegna dei Modelli CU INPS è il 31 marzo di ogni anno.

Inoltre l'INPS, in qualità di sostituto d'imposta invece deve provvedere ad inviare i dati del Mod. CU telematicamente all'Agenzia delle Entrate, per consentire la predisposizione del modello 730 precompilato INPS.

COME OTTENERE IL CU

La Certificazione Unica è disponibile entro il 31 marzo di ogni anno per i redditi dell'anno precedente e può essere visualizzata e stampata **online** sul sito dell'INPS attraverso il servizio dedicato.

MODALITÀ ONLINE

È necessario accedere con il proprio PIN al sito istituzionale www.inps.it utilizzando il servizio "CU 2020", nella sezione Servizi Online presente nell'elenco di tutti i servizi, oppure utilizzando il percorso "Per tipologia di utente" e poi "Cittadino".

Può inoltre essere scaricato sempre online accedendo tramite il Fascicolo Previdenziale per il cittadino, utilizzando il percorso: "Servizi per il cittadino" > "Fascicolo previdenziale per il cittadino" > "Modelli" > "CU".

In alternativa, si può ottenere tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile. La certificazione sarà spedita al domicilio del richiedente;
- strutture territoriali dell'INPS direttamente allo sportello o tramite le postazioni self-service;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- posta elettronica certificata (PEC) con la richiesta che va trasmessa all'indirizzo [richiestacertificazioneunica@](mailto:richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it)

postacert.inps.gov.it completa di copia del documento di identità del richiedente. La Certificazione Unica sarà inviata alla casella PEC utilizzata per la richiesta;

- comuni e altre pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto un protocollo con l'INPS per l'attivazione di un punto cliente di servizio.

Per i cittadini di **oltre 80 anni** titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione, è stato attivato il servizio "**Sportello Mobile**" che prevede l'invio di un'apposita comunicazione, con i recapiti telefonici di un operatore della sede territorialmente competente, per richiedere la spedizione della Certificazione Unica al proprio domicilio.

I pensionati **residenti all'estero** possono richiedere la certificazione, fornendo i propri dati anagrafici e il codice fiscale, telefonando allo (+39) 06 59058000 o allo (+39) 06 59053132, dalle 8 alle 19 (ora italiana).

La Certificazione Unica può essere richiesta anche da **persona delegata** o dagli **eredi** del titolare deceduto. Nel primo caso, oltre alla delega che autorizza l'INPS al rilascio della certificazione, sono necessarie le copie dei documenti di riconoscimento dell'interessato e del delegato. L'erede deve, invece, presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e copia del proprio documento di riconoscimento.

Il CU e Certificazioni Uniche degli anni passati restano a disposizione dei cittadini all'interno del servizio "**Fascicolo previdenziale del cittadino**" e sono accessibili tramite la voce "Modelli" del menu interno del servizio online.

RILASCIO CAF, PATRONATI E CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE

Il CU 2020 INPS può essere richiesto a CAF, patronati e centri di assistenza fiscale o professionisti abilitati.

La consegna può avvenire previo conferimento del mandato da parte del pensionato interessato con allegato fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente, il quale firmerà poi la ricevuta dell'avvenuta consegna.

RILASCIO PRESSO GLI UFFICI POSTALI

I cittadini possono chiedere la consegna del nuovo CU 2020 anche agli Uffici Postali, a pagamento.

CERTIFICAZIONE UNICA INPS DAL COMMERCIALISTA

Il CU 2020 INPS può essere richiesto a commercialisti, regolarmente iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ai ragionieri, ai periti commercialisti ed ai consulenti del lavoro.

Sono inoltre autorizzate al rilascio, le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori e le associazioni di soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche, nonché i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati.

Cesare Maltoni, un esempio per gli studenti che si approcciano alle tematiche del rapporto tra ambiente e salute



Seminario con l'Istituto Ramazzini: momento di confronto sulla ricerca condotta e sul futuro

Condividere conoscenze e competenze sulla stretta correlazione tra l'ambiente e la salute pubblica tra i professionisti del settore ma soprattutto con i giovani che, come dimostrato globalmente dagli appelli di Greta Thunberg, costituiscono un interlocutore sempre più sensibile e attento alle problematiche ambientali.

È stato questo lo spirito della giornata che ha ospitato il primo seminario promosso dall'Azienda Ospedaliera di Alessandria all'interno della rassegna "La ricerca della cura" realizzato in collaborazione con l'Istituto Ramazzini che si è aperta all'Istituto Volta in una sala gremita di studenti. Dopo i saluti istituzionali del Direttore Generale Giacomo Centini, della Direttrice del Volta Elena Dealessi e del Direttore Scientifico dell'Istituto Ramazzini, Daniele Mandrioli, la proiezione del documentario "VIVERE, CHE RISCHIO - La coraggiosa storia del pioniere della ricerca scientifica: Cesare Maltoni", dedicato a uno dei più brillanti scienziati di questo secolo.

Teatro del seminario pomeridiano è stato invece il Salone di Rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera, dove professionisti di diverse specialità e datamanager si sono riuniti per condividere le numerose attività scientifiche condotte in Ospedale con le esperienze dell'Istituto Ramazzini.

I lavori sono entrati nel vivo con la presentazione del Direttore Scientifico dell'Istituto Ramazzini, Daniele Mandrioli che ha delineato le principali linee di ricerca sul legame tra ambiente e salute pubblica: *"Lo studio di tutte le tipologie di amianto, condotto dallo stesso Cesare Maltoni nel 1980 su richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e della correlata insorgenza di diverse forme di mesotelioma; quello delle radiofrequenze e dell'impatto sempre maggiore che avranno sulla salute con la sperimentazione del 5G e poi le ricerche sul glifosato, i cui risultati dello studio pilota sono stati presentati al Parlamento Europeo. Ci tengo infine a sottolineare il lato umano di questo scienziato che ha fondato il nostro istituto e al quale ritengo debbano aspirare tutti i medici, ovvero la missione di dare dignità alle persone permettendo loro di vivere in un ambiente che non le fa ammalare e di svolgere un lavoro sicuro"*.

A seguire gli interventi della Dr.ssa Federica Grosso che ha illustrato il percorso diagnostico terapeutico assistenziale del paziente che si rivolge alla Struttura Mesotelioma dell'Azienda Ospedaliera di cui è Responsabile, fatto di stretta connessione tra ricerca e assistenza, con un occhio di riguardo per gli aspetti psicologici e le cure palliative, e il Dr. Massimo D'Angelo, Responsabile del Centro regionale per la ricerca, la sorveglianza e la prevenzione dei rischi da amianto (Centro Sanitario Amianto) ASL AL, che invece ha portato l'esempio virtuoso della bonifica del sito di Casale Monferrato come azione di prevenzione per evitare che gli abitanti di questa cittadina, già così duramente colpita dal mesotelioma, rimangano ulteriormente esposti alla cancerogenicità dell'amianto.

In chiusura le parole di Antonio Maconi, Responsabile dell'Infrastruttura Ricerca Formazione Innovazione dell'Ospedale

di Alessandria: *"L'Azienda Ospedaliera ha recentemente stipulato una convenzione quadro con l'Istituto Ramazzini, che segue quella firmata con l'Istituto Mario Negri, due tra i principali partner europei sulle patologie ambientali. Lo sviluppo, altamente strategico, di creare collaborazioni nell'ambito della ricerca traslazionale in tema di mesotelioma e tumori rari è finalizzato a riunire le competenze necessarie a promuovere la progettazione e l'esecuzione di progetti di ricerca multidisciplinari in tali ambiti, per lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici anche personalizzati alla malattia, attraverso la ricerca di base applicata, nell'ottica del riconoscimento IRCCS"*.

Alessandria, 24 gennaio 2020



ORA IL MIO INGLESE HA PIÙ CREDITO

SAY YES

TO WALL STREET ENGLISH

**DAI 27
AI 50
CREDITI
ECM
PER LIVELLO**



**1 MESE DI CORSO
PERSONAL
ENGLISH GRATIS**

Compilando il coupon disponibile
presso la sede dell'Ordine
o presso
la sede di Wall Street

25% SCONTO

Offerta valida fino al 31/03/20

VIA SAN GIACOMO DELLA VITTORIA 64

ALESSANDRIA

0131 253242

WWW.WALLSTREET.IT

AAA Cercasi medico



DIOCESI DI TORTONA

Centro "Paolo VI"

ONLUS - Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale

Via G. Lugano, 40 - 15052 CASALNOCETO (AL) - Tel. 0131/808111 - Fax 0131/808102

www.centropaolovi.it - info@centropaolovi.it

COMUNICATO

Il Centro "Paolo VI" di Casalnoceto ricerca Medici, anche in quiescenza, disponibili a coprire turni di guardia medica interna. **Non è necessaria alcuna specializzazione.**

Per ogni eventuale chiarimento, contattare l'Ufficio Personale del Centro "Paolo VI" Onlus.

Tel. 0131-808152 - email: risorseumane@centropaolovi.it

Casalnoceto, 17 gennaio 2020

Il Direttore Risorse Umane
Dott. Maurizio Pilone

DEPOSITO TITOLI DI STUDIO presso la sede dell'Ordine

Nel rispetto dell'art. 3, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 221/1950 l'Ordine deve tenere gli albi costantemente aggiornati.

E' pertanto obbligatorio per tutti gli iscritti depositare presso la Segreteria dell'Ordine i titoli di studio conseguiti, specialità, ecc.

E' possibile avvalersi dell'autocertificazione per comunicare il conseguimento dei suddetti titoli, utilizzando gli appositi moduli reperibili presso la Segreteria dell'Ordine ed indicando tutte le notizie riguardanti la specialità conseguita.

Tasso interesse legale nell'anno 2020

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con un decreto del 12 dicembre 2019 ha aggiornato dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale che è sceso dallo 0,8% dell'anno 2019 allo 0,05%.

Il nuovo valore del tasso influirà sull'importo dei contributi ENPAM in ammortamento, sia per i riscatti ed il regime sanzionatorio, nonché sulle ultime tre rate della Quota B del 2019 in scadenza nel 2020 (per coloro che hanno scelto di pagare in cinque rate).

Un saluto ad Anna Maria Lacerra

Anna Maria LACERRA

Regione Piemonte - Direzione Sanità
già Responsabile Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR - A1406A

Approfitto di queste righe per comunicare che dal prossimo 31 gennaio cesserò la mia attività lavorativa. Dal 1° febbraio dovrebbe, spero, iniziare anche per me una seconda vita... sarò in pensione!

Per eventuali comunicazioni vi chiedo gentilmente di ri-

volgervi alla mia collega Cinzia Buat (tel. 011/4322350 mail cinzia.buat@mail.regione.piemonte.it)

È con infinito piacere che porgo a tutti voi un cordiale saluto.

Anna Maria Lacerra

Ringraziamo vivamente la Dott.ssa Lacerra che per lunghi anni ha collaborato con il nostro Ordine con cortesia e grande professionalità sui temi della sanità regionale, sempre disponibile anche verso i nostri iscritti.

RICORDIAMO

DOTT. BRUNO CARAGLIU

di anni 70, Generale della Polizia di Stato, Medico del Lavoro, Medico di Medicina Generale, deceduto ad Alessandria il 20 gennaio 2020 raggiungendo così la sua Rita.

Rinnoviamo alla Famiglia in lutto ed agli amici cari che lo hanno sostenuto nei momenti difficili, le più sentite ed affettuose condoglianze.

* * *

DOTT. FRANCESCO CAMURATI

di anni 42, Odontoiatra, immaturamente deceduto a Genova il 24 gennaio 2020.

Rinnoviamo alla Famiglia in lutto ed al fratello Dott. Pietro, le più sentite ed affettuose condoglianze.

ALBI PROFESSIONALI

MEDICI CHIRURGHI

Iscritti al 31.01.2020

N. 2014

ODONTOIATRI

Iscritti al 31.01.2020

N. 385

Duplici iscritti: N. 191

Calendario Appuntamenti Culturali

08.02.2020 - 08,00 - 19,00
(1) Hotel Diamante - Alessandria, Spinetta Marengo (Viale della Valletta, 180)
IL PRESENTE ED IL FUTURO DELLA PREVIDENZA DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Sono stati assegnati 10 crediti ECM

08.02.2020 - 08,00 - 13,00
(4) Hospice "Il Gelso" - Alessandria (Via San Pio V, 41)
PROBLEM SOLVING IN MEDICINA GENERALE: APPROCCIO RAGIONATO SU DIAGNOSI E CURA DELLA DISPEPSIA CRONICA, L'UTILIZZO DELL'ANTIBIOTICO NEL TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE INFETTIVE DI FREQUENTE RISCONTRO AMBULATORIALE, MONITORAGGIO E TRATTAMENTO DI ARTERIOPATIE PERIFERICHE, STENOSI CAROTIDEE ED ANEURISMA DELL'AORTA
Sono stati assegnati 5 crediti ECM

15.02.2020 - 09,00 - 17,30
(5) Centro sportivo "Centogrigio Sport Village" - Alessandria (Via Bonardi, 25)
ESSERE CORPO, PENSARE CON IL CORPO, SCELTE ALIMENTARI E DI MOVIMENTO
Sono stati assegnati 6 crediti ECM

29.02.2020 - 08,45 - 17,15
(2) Sala Conferenze AO SS Antonio e Biagio e C. Arrigo - Alessandria (Via Venezia, 16)
LA GESTIONE DELLE MICI NEL BAMBINO: VECCHIE E NUOVE SFIDE
Sono stati assegnati 7 crediti ECM

29.02.2020 - 08,15 - 16,45
(4) Hotel Diamante - Alessandria, Spinetta Marengo (Viale della Valletta, 180)
ANSIA E DEPRESSIONE: APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA E COMUNICAZIONE MEDICO PAZIENTE
Sono stati assegnati 7 crediti ECM

06.03.2020 - 09,30 - 15,40
(3) Salone di Rappresentanza AO SS Antonio e Biagio e C. Arrigo - Alessandria (Via Venezia, 14)
MODALITÀ DI GESTIONE INTEGRATA DEL CARCINOMA DELLA PROSTATA: PARADIGMA DI LAVORO COMUNE
Sono stati richiesti i crediti ECM

16.05.2020 - 08,30 - 17,30
(6) Hotel Ariotto Village - Terruggia (Via Prato, 39)
INTEGRAZIONE OSPEDALE E TERRITORIO: DOLORE OSTEOARTICOLARE DALLA CLINICA ALLA APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA
Sono stati richiesti i crediti ECM

- (1) Seminario organizzato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Alessandria.
- (2) Convegno organizzato dalla SC Pediatria e DEA Pediatrico dell'Ospedale Infantile "Cesare Arrigo" di Alessandria e dall'Associazione Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino con il patrocinio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Alessandria.
- (3) Convegno organizzato dalla SC di Oncologia dell'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria con il patrocinio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Alessandria.
- (4) Corso di aggiornamento organizzato dalle sezioni FIMMG e SIMG di Alessandria e dalla Scuola Piemontese di Medicina Generale.
- (5) Convegno organizzato dall'AIDM-Associazione Italiana Donne Medico Sezione di Alessandria con il patrocinio dell'ASL AL, dell'ASO AL, dell'Ordine Professioni Infermieristiche di Alessandria, della Lilt Alessandria, dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Alessandria, dell'Ordine Psicologi Piemonte, dell'Ordine TSRM PSTRP (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione) di Torino-Aosta-Alessandria-Asti.
- (6) Evento organizzato dall'Ambulatorio Terapia del Dolore dell'ASL AL con il patrocinio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Alessandria.

Si pregano gli interessati di segnalare con tempestività le date di ogni incontro.



Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Stassano
Specialista in Igiene

ALESSANDRIA
Corso Cento Cannoni, 18
Tel. 0131/254745 - Fax 0131/235886

PRELIEVI h. 8-10
SENZA PRENOTAZIONE

REFERTI h. 15/16

Punto prelievi
TORTONA
Piazza delle Erbe, 5/c
(presso Poliambulatorio
Omodeo Zorini)

PRELIEVI LUNEDI'
E GIOVEDI' h. 8-9,30



UNIIONE S.r.l.

di Giordano, Taverna e Sorisio

Agenzia Generale di Alessandria

via Faà di Bruno 33-35 ang. via Alfieri - Alessandria
tel. 0131 25 04 20 - 0131 25 20 20 - fax 0131 25 04 22

 335 53 88 411 SOLO MESSAGGI

e-mail: 39402@unipolsai.it -  UniOne srl - Assicurazioni

UnipolSai
ASSICURAZIONI

- R. C. Auto, Furto, Incendio, Kasko
- Abitazione
- Previdenza integrativa
- Responsabilità civile professionale
- Infortuni
- Noleggio a lungo termine
- Servizi Utility: Energia e Gas

PARTICOLARI AGEVOLAZIONI
agli iscritti all'Ordine
dei **Medici Chirurghi e degli Odontoiatri**
della provincia di Alessandria
e ai loro famigliari

